



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 1-16-09

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità del creditore:

- Pasquale Antonio Ettore, CF: PSQNNT51A02E448F;

Oggetto della spesa:

Pagamento di somme per emolumenti, spese di lite ed interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011 e smi – Sentenze esecutive.

Sentenza Tribunale di Avellino Sezione Lavoro n. 263 del 27/02/2012 notificata in data 20/03/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 611/2010 tra Pasquale Antonio Ettore e Regione Campania.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 e del 18 dicembre 1999 fu dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Avellino e di alcuni Comuni delle Province di Salerno, Caserta e Benevento. Di seguito con Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3036 del 09/02/2000 fu stabilito che gli ingegneri capo dei Settori Provinciali del Genio Civile della Regione Campania, avrebbero assolto le funzioni di Ingegnere Delegato di cui all'art. 6, co. 3, dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2863 del giorno 08/10/1998. La Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 2450 del 04/04/2000 nel dare attuazione agli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza idrogeologica del 14, 15 e 16 dicembre 1999, attraverso la nomina dell'Ingegnere

Delegato, stabili che questi è *"autorizzato ad avvalersi della collaborazione di quattro funzionari e/o dirigenti tecnici appartenenti al suo Settore"* e che *"il compenso forfetario mensile da corrispondere agli eventuali collaboratori designati dall'Ingegnere Delegato è fissato pari al 50% dello stipendio lordo base in godimento"*. In esecuzione della citata Delibera n. 2450 con nota prot. 6118 del 29/05/2000 fu designato quale collaboratore dell'Ingegnere Delegato, tra gli altri, anche l'ing. Pasquale Antonio Ettore.

La vicenda giudiziaria nasce con ricorso presentato da questi presso il Tribunale di Avellino, Sez. lavoro, in data 25/02/2010, al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie, solo parzialmente soddisfatte, in virtù dell'incarico ricevuto. Infatti, con DD 1118 del 16/05/2003 l'allora Settore Trattamento Economico ha provveduto a liquidare agli aventi diritto, tra cui l'Ing. Pasquale Antonio Ettore, gli emolumenti maturati fino al 31/12/2002. I successivi pagamenti, poi, sono stati più volte sollecitati con note, tra le altre, prot. n. 373365 del 02/05/2005, prot. n. 64270 del 23/01/2006 e da ultima con nota prot. 423059 del 12/05/2006. Non avendo, però, ottenuto riscontro, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese, con D.D. AGC 15 Sett. 04 del 27/06/2006 n. 43 sono state pagate le spettanze relative al periodo 01/01/2005 – 30/06/2005, lasciando, però, scoperto l'intero periodo intercorrente tra i due provvedimenti di liquidazione. L'Ing. Pasquale Antonio Ettore, quindi, ha adito le vie legali ai fini della soddisfazione del proprio credito, ottenendo la sentenza favorevole n. 263 del 27/02/2012 emessa dal Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro. Detta sentenza è stata trasmessa al Genio Civile di Avellino con nota raccomandata n. 254754 del 02/04/2012; in merito, detto Ufficio con nota prot. 298699 del 18/04/2012 si è espresso concordando circa l'opportunità di non procedere ad appello avverso la citata sentenza. Successivamente, con nota prot. 583714 del 30/07/2012 il Genio Civile di Avellino, nel ribadire la non opportunità di procedere ad appello, ha evidenziato al Settore Contenzioso Civile e Penale di non aver mai ricevuto gli atti di acquiescenza relativi e ha chiesto, nel contempo, la trasmissione degli atti di introduzione del giudizio e dei relativi allegati, al fine della concreta determinazione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute dal Giudice. Con nota prot. n. 617339 del 13/08/2012 sono stati trasmessi gli atti di precetto e, successivamente, con nota prot. 731759 08/10/2012 il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell'Ing. Pasquale Antonio Ettore. A riscontro, il Genio Civile di Avellino, con nota prot. 778076 del 24/10/2012, ha comunicato che i crediti azionati non erano stati soddisfatti, in quanto, a seguito di rimessione degli atti di precetto, si era appreso, da contatti intervenuti informalmente con il costituito procuratore, che il medesimo aveva provveduto anche ai successivi adempimenti della procedura di esecuzione coattiva del credito, per cui appariva non opportuno, considerati i tempi richiesti per il suo perfezionamento, l'incardinamento del procedimento di assunzione del debito fuori bilancio, preordinato alla soddisfazione delle ragioni creditorie.

Successivamente, con nota prot. n. 446029 del 30/06/2014, da cui si è avuta cognizione dell'esatto importo pagato agli aventi diritto, la UOD 55-13-04 Gestione delle Spese regionali ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini della sistemazione contabile dell'uscita di cassa derivante dal citato pignoramento e del provvisorio d'uscita n. 939, per cui è necessario attivare la procedura per il

riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto di ricognizione che risulta di ammontare pari a € 27.746,91, secondo l'analitico prospetto di seguito riportato:

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza Tribunale di Avellino Sezione Lavoro n. 263 del 27/02/2012 notificata in data 20/03/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 611/2010 tra Pasquale Antonio Ettore e Regione Campania;

Importo per emolumenti e spese	€ 24.169,42
Interessi legali	€ 3.537,49
Commissioni da corrispondere al Tesoriere	€ 40,00
TOTALE	€ 27.746,91

che si ritiene giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.
Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, pertanto,

SI ATTESTA:

- a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio: il debito è da includersi fra quelli fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile in quanto deriva da sentenza esecutiva, la cui fattispecie è prevista dall'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011;
- b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
- d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di € 27.746,91 (euro ventisette milasettecento quarantasei e centesimi novantuno).

Si allega la seguente documentazione:

1. Sentenza Tribunale di Avellino Sezione Lavoro n. 263 del 27/02/2012 notificata in data 20/03/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 611/2010 tra Pasquale Antonio Ettore e Regione Campania;
2. Nota di trasmissione della UOD 55-13-04 Gestione delle Spese Regionali prot. n. 446029 del 30/06/2014 con relativi allegati;
3. D.D. Settore Trattamento Economico del 16/05/2003 n. 1118;
4. D.D. AGC 15 Sett. 04 del 27/06/2006 n. 43.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gerardo Coluccini

L'istruttore

Dr.ssa Rosaria Di Martino

Il Dirigente

Dr.ssa Claudia Campobasso

COPIA



ee
5647/10 AN. ADDIVINOLA
S. 263/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.GC 01 SETTORE 01

20 MAR 2012
UFFICIO IMPIANTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia, 81

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinaro, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 611/2010 del R.G. Lavoro

TRA

PASQUALE ANTONIO ETTORE rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Vittorio Esposito e dall'avv. Ettore Spinoccia, unitamente ai quali elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Fratelli Ciocca, 68, presso l'avv. Pasquale Izzo

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, indicata in atti, dall'avv. Erminia Addivinola, unitamente alla quale elettivamente domicilia, in Avellino, alla Collina Liguorini, c/o CORECO

RESISTENTE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 25 febbraio 2010, l'istante in epigrafe adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma di € 21.876,62, a titolo di compensi per le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori previsti per gli anni dal 2003 al secondo semestre 2005, in relazione agli eventi alluvionali dei giorni 14,15 e 16 dicembre 1999.

Esposte le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda, concludeva per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, la quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese azionate e, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

All'odierna udienza il giudice, uditi i procuratori, all'esito, decideva la causa come da presente sentenza, ai sensi dell'art 429 c.p.c..

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla Regione.

L'istante rivendica la erogazione dei compensi per le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione degli interventi di cui alla ordinanza d ministeriale indicata in atti in relazione agli anni dal 2003 al secondo semestre del 2005.

La Regione ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate, evidenziando che l'unico atto interruttivo, antecedente alla notifica del ricorso, debba individuarsi nella nota inoltrata il 20 ottobre 2008.

Di contro, il ricorrente ha evidenziato il mancato compiersi della prescrizione per effetto di alcuni atti interruttivi, ovvero da atti di riconoscimento del debito posti in essere da personale dirigenziale della Regione Campania.

In particolare, ha affermato, che la prescrizione è stata interrotta dalla nota dell'8.3.2006 emessa dal Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento (cfr. allegato 22).

Ciò premesso in punto di fatto è opportuno rilevare in diritto che il riconoscimento del diritto, valido ad interrompere la prescrizione, può estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi fatto che implichi comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto dell'altra parte.

Pertanto, in un ente a struttura articolata va attribuita efficacia interruttiva, in virtù del principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, anche ad un atto posto in essere dall'organo al quale è attribuita la cura degli interessi ai quali l'atto stesso si connette ancorché non abbia la rappresentanza esterna dell'ente (cfr. sul punto Cass. 11637 del 1998).

Il riconoscimento dell'altrui diritto, che ne interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da errori di diritto - da qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, ancorché non esplicita, del debitore, purché sopravvenuta allorché la prescrizione ha già iniziato il suo corso.

Lo stesso riconoscimento, inoltre, costituendo un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ha efficacia interruttiva, in virtù dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, ancorché, nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata, provenga da organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia peraltro privo della rappresentanza esterna dell'ente (cfr. sul punto, Cass. n. 576 del 1994 e in senso sostanzialmente analogo, cfr. sent. Corte Di Appello di Napoli 27.4.2009).

Ebbene, alla luce dei principi esposti deve essere scrutinata la controversia al vaglio.

Invero, la pretesa dell'istante deve ritenersi non estinta per prescrizione, attesa la intervenuta interruzione della stessa, in forza del riconoscimento del debito risultante dalla nota dell'8.3.2006, nella quale il Dirigente del settore riconosce espressamente l'opera svolta dal ricorrente ed il mancato riconoscimento dei benefici economici, di cui si controverte in questa sede.

Non vi è dubbio che tale nota, alla luce di principi innanzi espressi, costituisca riconoscimento del diritto, sia in ragione del contenuto della stessa sia in ragione della provenienza da soggetto cui risulta conferito espresso potere in merito (cfr. delibera 3466/2000) e, comunque, in quanto proveniente da soggetto investito della cura degli interessi, sottesi al diritto azionato nella presente sede.

Pertanto, tenuto conto, altresì, che il ricorrente ha inoltrato ulteriore atto interruttivo in relazione alle pretese in esame (cfr. richiesta del 10.10.2008), la relativa eccezione è priva di pregio.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.

Sul piano propriamente processuale, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in

giudizio per ottenere il pagamento di determinati emolumenti, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento.

Il suddetto onere probatorio è, tuttavia, destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).

Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, anche a mezzo della non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.

Ebbene, alla stregua dei rilievi di cui innanzi, deve rilevarsi che l'istante, sia attraverso la prova documentale offerta, sia a mezzo della non contestazione ha pienamente assolto all'onere probatorio impostogli, comprovando la spettanza degli emolumenti rivendicati.

La Regione Campania si è limitata contestare, in modo del tutto generico, la mancanza di parametri per verificare la correttezza dei calcoli, senza, tuttavia allegare proprio conteggi.

Trattasi di contestazione generica che, secondo la Suprema Corte, consente al giudice di merito di non ammettere una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decidere la causa sulla base di quelli allegati dal ricorrente, facendo corretta applicazione del comma 2 dell'art. 116 del c.p.c. per il quale il comportamento processuale della parte – che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore – può costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo (Cass. lav. 6.7.98, n. 6568).

Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.

Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18.2.2011).

Per altro verso, si rileva che i conteggi attorei sono fondati proprio su documenti di provenienza datoriale.

La domanda, pertanto, va accolta.

Sulle somme riconosciute sono dovuti gli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento del ricorso, condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 21.876,62, per la causale di cui in motivazione, oltre agli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;

condanna la Regione Campania al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite, liquidate in € 2.100 di cui € 1.000 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.

Avellino, 27 febbraio 2012

Il giudice

De Cancelliere
E. Suto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, 27-02-2012
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
di qualunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico
ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

La presente copia conforme all'originale si rilascia in forma esecutiva

a richiesta dell'Avv

Avellino

14 MAR. 2012

P/H

Il CANCELLIERE
Il Direttore Amministrativo
dr.ssa Carmen Bruno

E autentica

Avellino

14 MAR. 2012

Il CANCELLIERE
Il Direttore Amministrativo
dr.ssa Carmen Bruno

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza degli avvocati Ettore SPINOCCHIA (cod. fisc.: SPN TTR 75D22 F839

Z) e Vittorio ESPOSITO (cod. fisc.: SPS VTR 79D28 E791 T), entrambi in

proprio quali procuratori antistatari, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario

addetto all'Ufficio NEP presso il Tribunale di Avellino ho notificato ad ogni

effetto l'antescritta sentenza n. 263/2012 emessa il 27 febbraio 2012 dal

Tribunale di Avellino - Sezione Lavoro e Previdenza - nel giudizio distinto con

R.G. n. 611/10, depositata in cancelleria in pari data e munita di formula

esecutiva il 14/03/2012, alla Regione Campania in persona del Presidente *pro*

tempore della Giunta Regionale con sede in Napoli - c.a.p. 80132 - alla Via

S.Lucia, 81, e tanto ho fatto mediante invio ivi di copia conforme all'originale in

piego raccomandato con avviso di ricevimento

Raccomandata A.R. spedita da Avellino oggi

17 MAR. 2012

TRIBUNALE DI AVELLINO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Walter D'Amico

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le
Risorse Finanziarie
UOD Gestione Spese Regionali
Centro Direzionale Is. C/5
NAPOLI

*prelo 53/08, non esiste
un ex 16 dell'AGC 15*

DIREZIONE GENERALE 53-08 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
- 4 LUG 2014
A: <i>Della Corte</i>
Firma <i>[firma]</i>

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0446029 30/06/2014 10.42
N. 161384 UOD Gestione delle spese regionali
Pub. : 5308 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Classifica : 16

Alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e La Protezione Civile
53-08-00 (ex AGC 15-settore 16)
Via De Gasperi, 28
80133 NAPOLI
E p. c. All'Assessore Al Bilancio
Dr. Gaetano GIANCANE
S E D E
Al Capo Dipartimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali
Dr. Salvatore VARRIALE
S E D E
Al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie
Dr. Bruno ROSATI
S E D E

OGGETTO: Pignoramento n. 503824 - P.A. ETTORE / AVV. ESPOSITO V. - AVV. SPINOCCHIA E.
Pratica avvocatura CC 4716/12 - 4717/12
Ordinanza di Assegnazione R.G. n. 16845/12
Provvisorio di uscita n. 939 quietanza N. 4848
Importo assegnato € 27.746,91
Richiesta dati contabili.

In attuazione di quanto disposto dall'Assessore al Bilancio, Ragioneria e tesoreria, Finanze e tributi, nella "Procedura relativa a pignoramenti, assegnazioni, svincolo di somme accantonate presso il terzo pignorato e sistemazioni contabili" di cui alla nota prot. n. 393 del 19/03/2013, che fa seguito alla nota prot. n. 1015 del 12/06/2012, e facendo seguito alla nota dell'Avvocatura protocollo n. 704866 del 08/10/2012 con la presente, ai fini della sistemazione contabile del provvisorio di uscita n. 939 giusta ordinanza di assegnazione RG. 16845/12 che si allega in copia, si richiede alla Direzione in indirizzo:

- l'esistenza, e conseguentemente gli estremi, di eventuali impegni per le procedure di cui alla pratica di pignoramento in oggetto;
- la parte dell'importo assegnato corrispondente a un debito fuori bilancio;
- se è già stato riconosciuto il debito fuori bilancio o se è stata avviata la procedura di riconoscimento prevista dalla DGR n. 1731/2006.

Si rammenta, come specificato dalla citata procedura al punto 6, che ai fini della successiva sistemazione contabile del sospeso di tesoreria, La Direzione in indirizzo, sia per la parte relativa agli impegni già assunti, sia per la parte del debito fuori bilancio, adotterà i decreti di scarico e sistemazione contabile, con incidenza sui propri tetti di pagamento.

Per la parte relativa al debito fuori bilancio il decreto di sistemazione contabile sarà adottato indipendentemente dal riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto conseguente ad un provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, fermo restando che la Direzione è tenuta ad avviare immediatamente l'iter di riconoscimento previsto dalla DGR n. 1731/2006.

Sarà cura di codesta Direzione Generale trasmettere la presente alla U.O.D. che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, è competente per la materia, con l'invito a darne comunicazione a questa U.O.D.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

La Dirigente ad interim della UOD
-- Antonietta MASTROCOLA --

Banco di Napoli

NUCLEO PIGNORAMENTI / US

* Hu 503824

NOTA DI ADDEBITO

giovedì 6 giugno 2013

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE APPROVATA	
ESPOSITO VITTORIO; SPINOCCHIA ETTORE	
RECUPERO SPESE N°	NATURA PIGNORAMENTO
R.G. N° 18845/12	PROV. N° 798RE012
CONTABILITA' Debito	REGIONE CAMPANIA
SOLGONARE C.F. 10000	153
TOTALE DA ADDEBITARE 27.746,91	
ACCREDITO C	5.082,82
ACCREDITO C	40,00
TOT A/C	22.624,09
Il funzionario	
ORDINATIVO PER CONCARTE SPINOCCHIA	
Emittente n° 3	
1) ESPOSITO VITTORIO; SPINOCCHIA ETTORE	1.408,80
2) PASQUALE ANTONIO ETTORE	21.215,29
	22.624,09
IBAN per accrediti a mezzo bonifico	
(€ 700,40 x 2) IT	
In attesa registrazione	
In attesa altre disposizioni	
Esinta	
Ricevo gli assegni e dichiaro di non aver niente altro a pretendere da Voi signori, dichiaro inoltre che sarà mia cura consegnare gli assegni in discorso direttamente agli interessati con esonero di ogni Vostra responsabilità al riguardo.	
Data ritiro	
1) IT64 307601 17100 000069131851	
2) IT60 053992 75720 00001246298	
3) IT61 02008 75661 000004094920	

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede Sociale Torino - Capitale Sociale € 6.646.435.319,60 - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 - Partita IVA 10810700152 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

COPIA

R.G. 16845/2012

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE QUINTA

Il giudice dell'esecuzione

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 16845 dell'anno 2020 del R.E.P.;

Creditore procedente:

PASQUALE ANTONIO ETTORE

Debitore:

REGIONE CAMPANIA

Terzo pignorato:

BANCO DI NAPOLI SPA

Ritenuto che, in forza del l. n. 16845, il credito azionato va, ad oggi, determinato come segue:

€ 21.876,62	Capitale		
€ 3.537,49	Interessi	tasso	legale
	decorrenza		
€ 0,00	Rivalutazione		
€ 0,00	Spese processuali liquidate nel titolo		
€ 25.414,11	Totale credito azionato		€ 0,00

oltre IVA e CPA nelle misure di legge, da computarsi sull'importo di liquidato nel titolo esecutivo come spese processuali - al netto delle spese vive - e da corrispondersi a presentazione di fattura, semprechè non detraibili dal creditore;

Ritenuto che le spese dell'intera procedura esecutiva vanno liquidate come segue:

€ 30,00	esborsi
€ 200,00	precetto
€ 720,00	fase esecutiva

(*) oltre IVA e CPA nelle misure di legge da corrispondersi a presentazione di fattura, se non detraibili dal creditore.

€ 950,00 - Totale spese della procedura esecutiva (*)

rilevato che il terzo ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;

asigna

al creditore le somme dovute dal terzo al debitore, nei seguenti limiti e salvo esazioni:

€ 950,00 a totale soddisfo delle spese di procedura esecutiva, oltre IVA e CPA;

con distrazione delle spese in favore del difensore, Avv. Ettore Spinocchia e Vittorio Esposito

€ 25.414,11 a totale soddisfazione del credito per cui si procede,

oltre spese successive occorrenti (imposta di registrazione, copie della presente ordinanza, ecc.) ove ne sia documentato l'anticipo, il tutto comunque nei limiti dell'importo pignorato.

Ordina al terzo pignorato l'immediato pagamento delle somme assegnate e lo autorizza a trattenere per sé, su quanto dovuto al debitore, € 40,00.

Napoli,

Il giudice dell'esecuzione
dr. Raffaele Califano

TRIBUNALE DI NAPOLI

Protocollo

Richiesta

Atto

Napoli,

5 Gennaio 2013